

STATUTO

SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "**SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE**" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede in Modena. La Fondazione ha durata illimitata e può fare uso della denominazione in forma abbreviata "SIPL".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni, disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 - Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici possono essere istituiti in Italia, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e di incremento, della necessaria rete di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione nasce dalla volontà di Enti Territoriali impegnati da anni nella promozione e qualificazione di un servizio di Polizia Locale, ispirato ai principi del Codice europeo di etica per la polizia adottato dal Consiglio d'Europa nel 2001 e, in particolare, ai principi di servizio e di prossimità ai cittadini, con l'obiettivo di rispondere più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

La Fondazione ha per oggetto la gestione della Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e realizza i propri obiettivi in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione.

In questo contesto la Scuola:

a) sviluppa attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuisce alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;

b) consolida, sviluppa e diffonde il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate

#p#

dalle strutture di Polizia Locale;

c) valorizza e dà concretezza ad un modello formativo, che integra "sapere" e "capacità operative" in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;

d) contribuisce alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività, che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità.

La Fondazione può, tra l'altro:

a) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e/o di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dei dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza, secondo un criterio di prossimità rispetto alle amministrazioni interessate, che a distanza;

b) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;

c) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;

d) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dei suoi fini e tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani sia esteri;

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e società, concedendo le

#p#

opportune garanzie;

- amministrare e gestire i beni, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;

- stipulare convenzioni e contratti per lo sviluppo delle attività formative;

- partecipare ad associazioni, consorzi, raggruppamenti di imprese, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori del settore di riferimento;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 - Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e delle leggi collegate.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente

Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei Fondatori, dei Partecipanti e degli Aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il dì 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio dell'anno precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ed il bilancio economico di previsione devono essere trasmessi ai Fondatori ed ai Partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore Contabile. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di

gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Aderenti.

I membri della Fondazione suddetti vengono fatti risultare da registro apposito, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Fondatori

Sono Fondatori il Comune di Modena e le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria.

Sono inoltre Fondatori gli enti iscritti come tali nel registro dei membri della fondazione previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Possono divenire Fondatori, con nomina del Consiglio di Amministrazione, previo consenso unanime di tutti i Fondatori in essere, altre Regioni o Amministrazioni locali, che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, contribuiscano al fondo di dotazione e all'ulteriore sviluppo delle attività in misura significativa, nella forma e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

Competenze dei Fondatori sono:

- l'espressione di consenso all'accettazione di nuovi Fondatori;
- la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 16 del presente Statuto;
- l'indicazione di candidature per la carica di Presidente;
- l'espressione di consenso sulle proposte di modifica dello Statuto;
- l'espressione di consenso sulla proposta di scioglimento della Fondazione e di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 24 del presente statuto;
- la designazione del Revisore Contabile, secondo un

#p#

criterio di rotazione tra i Fondatori, che preveda l'alternanza rispetto alla designazione del Presidente.

Art. 11 - Partecipanti

Sono Partecipanti gli enti iscritti come tali nel registro dei membri della fondazione previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Possono divenire Partecipanti, con nomina del Consiglio di Amministrazione, le istituzioni e gli enti pubblici, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al fondo di dotazione nella forma e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

I Partecipanti, già soci della Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale s.r.l., che hanno aderito alla Fondazione al momento della sua nascita, partecipano al fondo di dotazione nella misura della quota sociale precedentemente versata e non sono tenuti al versamento di alcun contributo annuale, se non in forma volontaria.

Art. 12 - Aderenti

Sono Aderenti gli enti iscritti come tali nel registro dei membri della fondazione previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Aderente, con nomina del Consiglio di Amministrazione, le istituzioni e gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano all'attività della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella forma e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo, per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 13 - Prerogative dei Partecipanti e degli Aderenti alla Fondazione

I Partecipanti e gli Aderenti, oltre a quanto previsto al successivo art. 20 del presente Statuto, possono utilizzare le strutture funzionali della Fondazione per consultare la biblioteca e il centro di documentazione, nonché partecipare alle iniziative formative a loro riservate.

#p#

Art. 14 - Recesso ed esclusione

I Partecipanti e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione di Partecipanti e di Aderenti per iniziative e comportamenti, che si pongano in oggettivo e grave conflitto con le finalità e gli interessi della Fondazione.

Art. 15 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Revisore Contabile.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente, di cui quattro nominati uno per ciascuno dai Fondatori e uno nominato dai Partecipanti.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione, e restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della riunione del consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca da parte di chi li ha nominati prima della scadenza del mandato.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di revoca di tutti i membri del Consiglio nominati dai Fondatori l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere nominato un nuovo Consiglio ai sensi del presente statuto.

Il membro del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio di amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse

modalità del membro sostituito e resta in carica per la durata in carica del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è munito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e gestisce la Fondazione in base a criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) eleggere il Presidente della Fondazione secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 17 del presente Statuto;
- b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- c) individuare, tra i membri nominati dai Fondatori, il membro del Consiglio di Amministrazione che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento;
- d) nominare il Revisore Contabile secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto, determinandone il compenso;
- e) procedere alla nomina di nuovi Fondatori, previo consenso unanime dei Fondatori, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- f) procedere alla nomina di nuovi Partecipanti ed Aderenti secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del presente Statuto;
- g) deliberare i contributi dovuti dai nuovi Partecipanti ed Aderenti;
- h) deliberare, previo consenso unanime dei Fondatori, eventuali modifiche statutarie;
- i) nominare il Direttore e stabilire il relativo trattamento giuridico ed economico;
- j) nominare il Comitato tecnico scientifico;
- k) approvare i regolamenti interni;
- l) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- m) deliberare in ordine ad atti, contratti ed operazioni finanziarie eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- n) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei quattro quinti dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti in carica.

Per una migliore efficacia della gestione il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta di un terzo dei suoi membri, in via ordinaria, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per audioconferenza o videoconferenza, purchè tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tale ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si intende tenuta nella sede della Fondazione, dove devono trovarsi il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione e adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In particolare il Presidente promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative della Fondazione.

Art. 18 - Direttore

Il Direttore della Fondazione è responsabile del buon andamento gestionale, amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di

#p#

Amministrazione, scegliendolo tra il personale dipendente della Fondazione ovvero tra soggetti esterni di comprovata esperienza e professionalità.

Il Direttore in particolare:

- a) dirige l'attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
- b) è responsabile dell'organizzazione e del personale;
- c) predispone proposte, progetti e programmi di lavoro, volti al conseguimento degli scopi della Fondazione;
- d) predispone i progetti di bilancio preventivo e di esercizio.

Il Direttore esercita ogni altra funzione, che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea di Partecipazione con funzioni consultive e di assistenza e eventualmente anche con funzione di Segretario.

Art. 19 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo consultivo interno della Fondazione, la cui attività contribuisce all'innovazione, alla qualificazione e alla valutazione delle attività della Fondazione.

I suoi componenti, fino ad un numero massimo di 8 (otto), sono individuati dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione dei rispettivi curricula, tra quanti hanno consolidate competenze in ordine alle finalità della Fondazione di cui all'art. 3 del presente Statuto. La durata dell'incarico è biennale e rinnovabile.

L'eventuale compenso o rimborso spese per i membri del Comitato Tecnico Scientifico viene determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.

Esso è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono invitati a partecipare anche i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

Art. 20 - Assemblea di Partecipazione

#p#

#p#

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti e dagli Aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del componente del Consiglio di Amministrazione eletto dai Partecipanti, che assume il ruolo di Presidente dell'Assemblea di Partecipazione. Essa deve comunque essere convocata, quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Partecipanti.

Alle riunioni dell'assemblea partecipa il Direttore secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente Statuto e può partecipare il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e può formulare valutazioni e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Per deliberare sulla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione di competenza dei Partecipanti ai sensi dell'art.16 del presente Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei Partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Partecipanti presenti.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche per audioconferenza o videoconferenza, purchè tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tale ipotesi l'Assemblea di Partecipazione si intende tenuta nella sede della Fondazione, dove devono trovarsi il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.

Art. 21 - Il Revisore Contabile

Il Revisore Contabile vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, predisposte dal Direttore, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa ed ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile.

Il Revisore Contabile deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

#p#

Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per esaminare o approvare i bilanci.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della riunione del consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere riconfermato.

La retribuzione annuale del Revisore è determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo mandato.

Art. 22 - Clausola Arbitrale

Eventuali controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati uno per ciascuno dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dal presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale decide in via irrituale secondo equità, omessa ogni e qualsiasi formalità, che non sia indispensabile per la costituzione del contraddittorio.

Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie, nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 23 - Revoca dei membri degli organi

In caso di gravi e reiterate violazioni o inadempimenti da parte dei membri degli organi della Fondazione si applica quanto previsto dall'art. 25 del Codice Civile.

Art. 24 - Scioglimento

La fondazione si scioglie, oltre che per le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto, per decisione unanime dei Fondatori.

Con la decisione di scioglimento i Fondatori provvedono anche all'eventuale nomina di uno o più liquidatori, stabilendo i loro poteri e il loro compenso.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa l'intero patrimonio viene devoluto ad altri enti, che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di

#p#

pubblica utilità in base a decisione unanime dei Fondatori, sottoposta all'approvazione della competente autorità tutoria.

Art. 25 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Beatrice Cocchi

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

Copia conforme all'originale su diciassette pagine.

Modena, lì

#p#